



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
dei Militari

Prot. n. 106/COCER / 027

Roma, 10 FEB. 2009

Allegati n. 6

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

A:	SEZIONE COCER ESERCITO ITALIANO	ROMA
	SEZIONE COCER MARINA MILITARE	ROMA
	SEZIONE COCER AERONAUTICA MILITARE	ROMA
	SEZIONE COCER CARABINIERI	ROMA
	SEZIONE COCER GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Rife. lett. n. 117/1/233/224-3 datata 05/02/2009

- 1) Invio in allegato la lettera in riferimento, precisando che:
- sono già stati inviati allo Stato Maggiore della Difesa i pareri delle singole Sezioni finora pervenuti;
 - nella settimana 16 - 22 p.v. sarà convocato il Co.Ce.R. Interforze per pervenire ad un parere univoco.
- 2) Si allega, per una migliore lettura del provvedimento la relativa relazione illustrativa.

IL PRESIDENTE
 (Gen. C.A. Domenico ROSSI)

10/02/2009 11:25
02 09 09:23
06/02/2009 12:20
B-2009 13:05 Da:

SMD COCER → 37124
Segreteria Gen. Cte
SMD COCER → 54072

06809954072
A: +39646912954

NUM630
P. 2
NUM615
P. 2/2
002

URGENTE



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

Prot. n. 117/1/233/224-3
All.: n./; Anx n.

00187 Roma, 05.02.2009

POC Ten VALLE - Tel 2718 - Fax 2920
Email: pino.valle@difesa.difesa.it

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

A **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE**

ROMA

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA

- Ufficio Legislativo
- Gabinetto del Ministro

ROMA
ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto - Affari Generali

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IV Reparto - Logistica e Infrastrutture

ROMA

000 000 000
000 000 000

Seguito let. pmt. n. 117/1/2763/224-3 in data 30 dicembre 2008 (acclusa in copia per il IV Rep.).

Si comunica che il collaterale V Reparto - Ufficio Affari Generali è tuttora in attesa di ricevere, da codesto Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER), il parere relativo al provvedimento in oggetto, chiesto con la lettera alla quale si dà seguito.

In relazione a quanto sopra, si invita a fornire, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre il 23 febbraio prossimo, il previsto parere al citato V Rep./Uf. Af. Gen. tenendo comunque informato, lo scrivente e, a guadagno di tempo, anche gli Enti in indirizzo per conoscenza.

In considerazione dell'esigenza di procedere con ogni consentita tempestività si ritiene opportuno far presente che, ove non dovessero pervenire osservazioni entro detta data, non può escludersi che i competenti Enti diano corso ai successivi adempimenti.

6/02 Fax al
Frankede

d'ordine
IL VICE CAPO REPARTO
P. (Gen. B. CC Giacomo BATTAGLIA) d.p.l.
[Signature]

ORIGINALE PER GLI ATTI

023	Classifica
FEB 2009	

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento concernente la realizzazione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, nonché alienazione di parte del patrimonio alloggiativo, in applicazione dell'articolo 2, comma 629 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), prevede all'articolo 2, comma 627, che il Ministero della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Gli alloggi di servizio realizzati in applicazione del citato programma infrastrutturale sono considerati, ai sensi dell'articolo 5 della richiamata legge n. 497 del 1978 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Genio militare, infrastrutture militari se realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Le successive disposizioni della legge finanziaria del 2008 recate dall'articolo 2, commi dal 628 al 631, disciplinano le modalità di realizzazione del programma medesimo.

In particolare, ai sensi del comma 629 del medesimo articolo, la realizzazione del programma infrastrutturale, deve essere disciplinata con apposito regolamento di attuazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in applicazione delle citate disposizioni normative ed è volto ad assicurare la realizzazione di alloggi di servizio finalizzati all'operatività dello strumento militare mediante la mobilità del personale militare e civile del Ministero della difesa. Ciò in relazione alle esigenze connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

Lo schema di regolamento è stato elaborato sulla base dei seguenti criteri, discendenti dalla legge finanziaria.

Gli alloggi da realizzare sono classificati in tre categorie:

- la prima categoria ricomprende alloggi da assegnare al personale destinato a svolgere particolari incarichi di servizio, nella considerazione che tali incarichi di particolare rilevanza richiedono la presenza del personale presso la località in cui si trovi la sede di servizio per il soddisfacimento delle funzionalità e della sicurezza del servizio medesimo;
- la seconda categoria ricomprende alloggi da destinare al personale in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
- la terza categoria è volta alla realizzazione di alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, al fine di contemperare le esigenze di operatività con quelle alloggiative, consentendo al personale la possibilità di acquisto in proprietà a riscatto della prima casa.

Il Ministero della difesa, al fine di realizzare ovvero acquistare gli alloggi di servizio appartenenti alla prima e seconda categoria sopracitate, provvede con:

- specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
- gli introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali di cui al decreto del Ministro della difesa previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- lo strumento dei lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, recante il regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare;

- appalti di lavori pubblici nei cui contratti si prevede che, in tutto o in parte, le opere siano compensate con la cessione, di beni non più funzionali, in applicazione dell'articolo 143, comma 5, del codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;
- accordi di programma da stipulare con le regioni, le provincie e i comuni in cui insistono le opere da realizzare, con possibilità di cessione di beni in uso al Ministero della difesa non più necessari, previa acquisizione di alloggi di servizio. Ciò in applicazione dell'articolo 3, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, e dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono l'acquisizione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, quale corrispettivo per la cessione di beni in uso alla Difesa non più funzionali.

La terza categoria di alloggi di servizio, con possibilità di riscatto, viene realizzata con la stipula di contratti d'opera nei quali può essere prevista la costruzione su aree demaniali in uso al Ministero, previa verifica del rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche. In tal caso per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario l'appaltatore può incamerare i canoni degli alloggi realizzati secondo un piano pluriennale di ammortamento, al termine del quale gli alloggi sono alienati dal Ministero della difesa, che provvede alla vendita in favore del personale avente diritto all'acquisto sulla base di apposita graduatoria.

La realizzazione di alloggi di servizio può, altresì, essere effettuata mediante la cessione del diritto di superficie sul terreno demaniale a cooperative edilizie di dipendenti del Ministero. Le cooperative assegnatarie, in quote indivise o divise, hanno diritto di realizzare le opere con assegnazione degli alloggi ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate di appartenenza. Il provvedimento di concessione è disciplinato da apposita convenzione.

Il regolamento è suddiviso in quattro capi ed è composto da 15 articoli.

Il **Capo I** disciplina la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale relativo agli alloggi di servizio in applicazione dell'articolo 2, commi 627 e 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'**articolo 1** detta le norme relative all'oggetto e alle finalità del regolamento.

Esso stabilisce che il provvedimento disciplina:

- i procedimenti e le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione del programma infrastrutturale;
- le modalità di realizzazione degli alloggi;
- i soggetti, personale militare in servizio permanente e personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai quali sono assegnati gli alloggi di servizio di cui al programma infrastrutturale previsto dalla citata legge finanziaria;
- in quanto compatibile, anche gli alloggi di servizio concessi al personale dell'Arma dei carabinieri fatta salva la speciale disciplina recata da specifiche norme di settore. Il regolamento si applica all'Arma dei carabinieri esclusivamente per quanto attiene agli interventi concernenti l'assegnazione di alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto.

L'**articolo 2**, disciplina le categorie di alloggi di servizio. Il comma 1, prevede che i nuovi alloggi sono suddivisi in tre categorie:

- prima categoria: alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio. Tale categoria è già contemplata dal vigente regolamento di gestione degli alloggi di servizio adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c). Tali categorie ricomprendono i seguenti alloggi:
 - ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);
 - ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);
 - ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico);

- seconda categoria: alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile, rientranti nella categoria disciplinata dall'articolo 2, comma 4, lettere d), e), f) e g) dal citato vigente regolamento. Tali categorie ricomprendono i seguenti alloggi:
 - AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);
 - APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);
 - SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);
 - ASC (alloggi collettivi di servizio);
- terza categoria: alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Tale categoria è disciplinata dallo schema di regolamento dovendo rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal vigente regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004.

Il comma 2 stabilisce che gli alloggi di cui al presente regolamento sono infrastrutture militari a tutti gli effetti di legge, in relazione alla speciale normativa in materia recata dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 497 del 1978 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005.

Il comma 3 reca apposita norma con la quale si stabilisce che con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri per la determinazione dei canoni di concessioni degli alloggi ricompresi nelle categorie riportate dal medesimo articolo 2, da assegnare in concessione al personale militare e civile della Difesa. Il medesimo comma stabilisce inoltre che con decreto del Ministero della difesa adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio si provvede alla determinazione dei canoni degli alloggi occupati da utenti che abbiano perso il titolo alla concessione. La norma è volta ad individuare nuovi criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi che sono demandati agli Stati maggiori delle Forze armate, i quali elaborano i programmi pluriennali di realizzazione degli alloggi di servizio con il supporto di studi di fattibilità predisposti dagli Organi tecnici di Forza armata.

L'articolo 4 specifica che gli alloggi destinati alla prima e seconda categoria sopradescritte sono realizzati acquistati e ristrutturati mediante:

- assegnazioni in bilancio;
- introiti da alienazioni;
- contratti di appalto di lavori con lo strumento del *project financing*;
- appalti per l'esecuzione di lavori mediante il trasferimento all'appaltatore a titolo di prezzo di beni immobili;
- accordi di programma con cessione di beni in uso alla Difesa e realizzazione degli alloggi di servizio da parte degli enti locali.

L'articolo 5 detta norme in materia di realizzazione di alloggi a riscatto. Tali alloggi sono realizzati con:

- contratti di lavori pubblici avvalendosi dello strumento del *project financing*;
- cooperazione tra appartenenti alla Difesa;
- altri strumenti previsti dalla legge.

In particolare l'articolo prevede che gli alloggi a riscatto costituiscono infrastrutture militari da realizzare in applicazione della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente o a tutela del demanio storico, archeologico e artistico. Tali infrastrutture potranno essere realizzate su aree del demanio militare. Il canone degli alloggi appartenenti alla categoria suddetta è determinato in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario e comprendono la quota di ammortamento. Tali canoni sono destinati all'appaltatore per il ripianamento dei costi di realizzazione delle opere, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

In applicazione del comma 6, al termine della concessione l'appaltatore consegna gli alloggi di servizio al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita a riscatto in favore degli utenti aventi diritto.

Il comma 8 consente al personale militare di associarsi in cooperative alle quali può essere concesso il diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione di unità abitative da assegnare ai soci. L'assegnazione degli alloggi ai soci è disposta sulla base di apposita graduatoria disciplinata dal regolamento.

Il **Capo II** del regolamento disciplina le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b) della legge n. 244 del 2007.

L'**articolo 6** stabilisce i criteri per l'individuazione degli alloggi da alienare.

Gli Stati maggiori delle Forze armate provvedono a stilare su supporto informatico unificato appositi elenchi relativi agli alloggi non funzionali e siti in interi stabili da alienare. Tali elenchi sono coordinati con lo Stato maggiore della difesa e verificati sotto gli aspetti tecnici dalla Direzione Generale dei lavori e del demanio.

In particolare il comma 3 stabilisce che al termine delle verifiche tecniche la Direzione generale dei lavori e del demanio deve riferire al Ministro della difesa sugli esiti della attività svolta, ai fini della verifica da parte del Vertice politico.

A seguito dell'autorizzazione del Ministro la Direzione generale attua il programma di alienazione previo trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi alienabili. Successivamente provvede ad avviare il procedimento per l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando il diritto di opzione/prelazione al conduttore.

Nell'ipotesi in cui il conduttore non eserciti il diritto di opzione/prelazione la Direzione generale provvederà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento ad indire apposita asta per l'alienazione degli alloggi residui, fatto salvo il diritto per l'utente di acquistare l'usufrutto dell'alloggio o a permanere nello stesso nelle ipotesi in cui sia nelle condizioni prestabilite dall'articolo 7, comma 4 del regolamento.

Ai sensi del comma 5, il prezzo di vendita degli alloggi viene determinato dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi agevolati al fine di facilitare le attività di compravendita degli alloggi.

L'**articolo 7** prevede criteri di vendita in base ai quali possono acquistare gli alloggi, con diritto di opzione, i conduttori che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Ai sensi del comma 2, il Ministero della difesa formula l'offerta di vendita e rende noto il prezzo del singolo alloggio e richiede, nel contempo, all'utente interessato di esprimere e comunicare l'eventuale volontà di acquisto in proprietà dell'alloggio ovvero all'acquisto dell'usufrutto. L'utente può anche comunicare di non voler procedere all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto e manifestare, quindi, la volontà di voler continuare nella conduzione dell'alloggio previo pagamento del canone. In tal caso l'acquirente dell'alloggio dovrà contestualmente garantire la stipula di apposito contratto di locazione con il medesimo canone pagato dal conduttore alla data dell'acquisto dell'immobile, aggiornamento sulla base degli indici ISTAT previsti per i canoni di locazione.

Il comma 4 disciplina i soggetti a cui è consentito esprimere la volontà di acquisto dell'usufrutto o alla continuazione della conduzione dell'alloggio. Possono optare per l'acquisto dell'usufrutto gli utenti ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap. Possono manifestare la volontà di continuare la conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori il cui reddito familiare non superi quello stabilito dal Ministro della difesa con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ovvero i conduttori nel cui nucleo familiare convivente vi sia un portatore di handicap grave.

Ai sensi del comma 6, il Ministero della difesa applica sul prezzo di vendita apposite riduzioni. Il comma prevede riduzioni decrescenti parametrata sul reddito del nucleo familiare convivente nell'alloggio di servizio alienabile.

Ai sensi del comma 7 l'eventuale alienazione di unità immobiliari di pregio ovvero dichiarate d'interesse storico o artistico si applica lo sconto fisso del 10%. In tal caso il conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione dopo l'esperimento delle procedure d'asta pubblica.

Ai sensi del comma 8 viene definito il reddito di riferimento ai fini del computo dello sconto e il successivo comma 9 il reddito assunto a parametro è diminuito in relazione alla composizione del nucleo familiare o in presenza di persona convivente portatrice di handicap grave e aumentato per il personale conduttore senza titolo alla concessione, in relazione al periodo di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo.

Nel caso di accettazione di acquisto l'utente è tenuto a stipulare apposito contratto di compravendita della proprietà dell'alloggio o dell'usufrutto dell'unità abitativa. Nell'ipotesi in cui l'acquirente comunichi di non essere interessato all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto, si procede alla vendita dell'alloggio e l'acquirente dell'immobile venduto con il sistema d'asta è tenuto a garantire, ai sensi del comma 13, al conduttore originario la stipula contestuale di apposito contratto di locazione.

Tale contratto avrà la durata di nove anni nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a 19.000 euro ovvero a 22.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un componente ultrasessantacinquenne o disabile. Il contratto di locazione avrà invece la durata di cinque anni nell'ipotesi in cui il reddito complessivo del nucleo familiare sia superiore a quelli precedentemente indicati sempre che tali redditi non superino il reddito determinato con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993.

Il comma 17 stabilisce che i contratti devono essere stipulati in forma pubblica, ricevuti da professionista esterno abilitato ovvero dall'Ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa. Al fine di accelerare il procedimento l'Amministrazione si può avvalere di tecnici dell'Agenzia del demanio e può stipulare apposite convenzioni con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi del comma 19, sono previste norme che disciplinano lo sfratto degli utenti che non acquistano gli alloggi posti in vendita o non comunicano l'interesse all'acquisto dell'usufrutto e che non siano garantiti per la continuazione della conduzione dell'alloggio.

Ai sensi del comma 20, gli acquirenti degli alloggi alienati con sconto non possono procedere ad alienazione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto.

L'articolo 8 disciplina la vendita degli alloggi di servizio liberi o della nuda proprietà di alloggi per i quali è stato esercitato il diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto o per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione all'acquisto dell'immobile. Al fine di attuare tale vendita, la Direzione generale dei lavori e del demanio predispone apposito bando d'asta, riservato al personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia. L'asta ha ad oggetto la vendita della proprietà o della nuda proprietà degli alloggi, con l'indicazione del prezzo base determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'aggiudicazione dell'asta è effettuata sulla base dell'offerta più alta e in caso di parità di offerta l'asta è aggiudicata al personale col più basso reddito di riferimento, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7, comma 8. Il prezzo definitivo di vendita è ottenuto con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 7 al prezzo di aggiudicazione dell'asta. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto all'acquisto rinunci, si procede alla vendita all'offerente successivo fino ad esaurimento di tutte le offerte pervenute. L'aggiudicazione è effettuata anche nel caso di unica offerta valida. Per gli alloggi di pregio l'aggiudicazione definitiva è effettuata al termine della verifica dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore.

Nel caso in cui l'asta o le aste vadano deserte o nell'ipotesi in cui l'acquisto non venga perfezionato per rinuncia si procede con asta aperta all'acquisto di terzi ai sensi del comma 13.

Ai sensi del comma 14 l'Amministrazione della Difesa, ai fini di snellire il procedimento può procedere con bando unico d'asta alla quale possono partecipare contemporaneamente i dipendenti del Ministero della difesa e soggetti terzi, ferma rimanendo che si procederà all'alienazione nei confronti dei terzi unicamente nell'ipotesi in cui il personale della difesa non abbiano presentato offerte valide.

Il **Capo III** disciplina la realizzazione di alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 153 e seguenti del codice degli appalti.

Gli **articoli 9 e 10** disciplinano, rispettivamente, lo studio di fattibilità e gli accordi di programma attraverso i quali il Ministero della difesa stipula contratti di appalto con il metodo della concessione di lavori e con il metodo dell'accordo di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 34 del testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, procedendo ad accordi con gli enti locali con cessione di beni dell'Amministrazione non più utilizzati per i fini istituzionali.

Il **Capo IV** disciplina le procedure per l'assegnazione degli alloggi di servizio a riscatto.

Gli **articoli 11 e 12** definiscono le modalità per l'individuazione degli utenti assegnatari degli alloggi a riscatto. L'Amministrazione della difesa, a tal fine, predispose apposita graduatoria, con criteri determinati nell'articolo 12, dei dipendenti che abbiano presentato domanda di acquisto a riscatto. La graduatoria è basata sul parametro del reddito e tiene conto di situazioni di difficoltà del nucleo familiare con presenza di soggetti gravati da handicap.

L'**articolo 13** prevede la stipula di apposito contratto di locazione tra gli utenti assegnatari di alloggi a riscatto e il concessionario.

L'**articolo 14** attiene alle spese correlate alla stima del valore degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture relative al programma pluriennale.

A tali spese si fa fronte con i fondi di bilancio tenendo conto anche dei proventi discendenti dalla vendita degli alloggi non più utili.

L'**articolo 15** reca la clausola di entrata in vigore del Regolamento.